

REPUBBLICA ITALIANA **119/2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Enrico TORRI — Presidente

Dott. Fabio Gaetano GALEFFI — Consigliere

Dott. Aurelio LAINO — Consigliere

Dott. Roberto RIZZI — Consigliere relatore

Dott.ssa Stefania PETRUCCI — Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al n. **61743** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo n. 62/2023, depositata il 31/7/2023;

proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – Direzione dei Servizi del Tesoro, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Sabrina FILIPPO, dirigente di 2° fascia, e dal dott. Piergiorgio BOVENZI, funzionario, domiciliato presso gli uffici del Ministero siti in Roma alla via XX Settembre, n. 97 (Pec: dcst.dag@pec.mefgov.it);

[APPELLANTE]

contro:

omissis, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, c.f. *omissis*, proseguito, dopo il suo decesso, avvenuto il 14/5/2024, dagli eredi ***omissis*** (vedova), ***omissis***, ***omissis***, ***omissis***, ***omissis*** (orfani), rappresentati e difesi dall'Avv. Rocco Carabba ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in P.zza G.B. Vico n. 15 - (66100) CHIETI, pec: avvocatoroccocarabba@pec.giuffre.it;

[APPELLATO]

VISTO l'atto di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 16/4/2026, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa. Simonetta Colonnello, il relatore, cons. Roberto Rizzi, e la Dott.ssa Antonella Giammichele, in rappresentanza del MEF.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 62/2023, depositata il 31/7/2023, non notificata, la Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo accoglieva il ricorso promosso da *omissis* - titolare di pensione di guerra vitalizia di prima categoria - Tabella C dal 1/5/1983 in ragione dell'infermità *«Esiti di ferita da arma da fuoco arto inferiore destro e alla mano sinistra, consistente in perdita anatomica della coscia al terzo medio con moncone protesizzabile, ma con artrosi dell'anca omolaterale ed in perdita anatomica del dito mignolo sinistra e relativo metacarpale unito a perdita funzionale del dito anulare»* - avverso la Determinazione del 1/3/2021, n. 15365, con la quale il MEF aveva rigettato l'istanza di aggravamento dell'invalidità presentata in data 14/10/2019.

Più in dettaglio, il primo giudice, ritenendo che il parere reso dal CML presso

la Corte dei conti, investito in corso di causa, fosse *«convincente, persuasivamente motivato e meritevole di essere integralmente fatto proprio, nell'analisi e nelle sue conclusioni»*, decideva in piena aderenza alle conclusioni cui lo stesso era pervenuto e riconosceva la sussistenza dell'aggravamento dell'infermità a decorrere dal 11/1/2022, ossia dalla data della certificazione, rilasciata all'esito della visita specialistica ortopedica attestante *«dolore pressorio diffuso, dolore sul moncone di amputazione. Passaggi posturali rallentati con necessità di assistenza.*

Viene a visita senza tutore a dx, seduto su sedia a rotelle prescritta ed autorizzata dalla Asl.

Presenta dolore ed intolleranza alla protesi dell'arto inferiore destro con impossibilità all'utilizzo.

Deambulazione autonoma impossibile».

Inoltre, la Corte territoriale rigettava l'eccezione del MEF con la quale era stato contestato il giudizio medico legale formulato dal CML sull'assunto che l'accertamento dell'aggravamento del complesso di infermità già pensionate fosse in violazione del disposto di cui all'art. 21, comma 1, delle norme di attuazione del c.g.c., secondo cui *«Al processo pensionistico non si applica l'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile»*, non potendosi valutare gli eventuali aggravamenti intervenuti successivamente alla presentazione dell'istanza in sede amministrativa che, nel caso di specie, era stata presentata nel 2019.

A tale conclusione la Corte perveniva rilevando che l'aggravamento non fosse successivo alla presentazione dell'istanza in via amministrativa, formalizzata nel 2019, ma era il prodotto di «*una lenta progressione dell'originaria*

patologia del ricorrente, già accertata nel lontano 1983».

Per corroborare tale affermazione riportava affermazioni del CML che evidenziavano che *«La deambulazione è stata resa possibile nel tempo attraverso l'uso di protesi, il cui utilizzo, negli ultimi anni è stato difficoltoso per dolore ed infiammazione del moncone, sino alla completa intolleranza della stessa, così come certificato dalla visita specialistica ortopedica dell'11.02.2022. Inoltre, la deambulazione viziata, con conseguente alterazione statico-dinamica e non corretta cinesi, ha determinato nel corso degli anni l'insorgenza e/o la più rapida evoluzione di alterazioni artrosiche a carico dell'anca destra dell'arto inferiore controlaterale, oltre che della colonna vertebrale. L'insieme delle patologie nel loro complesso compromettono notevolmente l'autonomia del ricorrente, con necessità di assistenza nei passaggi posturali, così come certificato dalla precitata visita ortopedica. Il quadro, pertanto, può essere inquadrato nell'ambito della superinvalidità tabella E lettera F8»*.

Escludeva, pertanto, che fossero state introdotte dall'Organo di consulenza nuove patologie non ricomprese nel complesso di infermità ritenute originariamente dipendenti da fatto di guerra.

Avverso tale sentenza proponeva appello il MEF deducendo la *«Violazione di legge sotto il profilo della falsa ed erronea applicazione delle norme di diritto che disciplinano il riconoscimento dell'aggravamento del trattamento pensionistico di guerra: art. 24 DPR n. 915/1978, nonché per errata interpretazione degli artt. 153, lett. b, e 21, disp. att., Codice giustizia contabile. Si ravvisa, altresì, violazione di legge per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione»*.

Ad opinione dell'appellante, il giudizio promosso dal *omissis* aveva un perimetro circoscritto alla contestazione del provvedimento con cui era stato negato l'aggravamento, richiesto con istanza dell'ottobre 2019.

Sicché, non avrebbero potuto essere valorizzate evoluzioni peggiorative delle patologie manifestatesi successivamente all'istanza e, come tali, non oggetto di esame da parte dell'Amministrazione.

Ed infatti, l'art. 24, comma 6, del d.P.R. 915/1978 prevede che la nuova classificazione pensionistica, a seguito di giudizio medico-legale di accertato aggravamento, *«decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda»*.

D'altra parte, l'espressa previsione di inapplicabilità dell'art. 149, disp. att. c.p.c., contenuta nell'art. 21, comma 1, disp. att. c.g.c., preclude la valorizzazione di aggravamenti manifestatisi in corso di causa.

Reputava, inoltre, la motivazione apparente ed incongrua perché non era stata rispettata la regola di cui all'art. 153, lett. b, c.g.c. che prevede la necessaria pregiudiziale amministrativa su tutti gli sviluppi patologici in grado di modificare lo *status* del pensionato.

Concludeva chiedendo che fosse annullata la sentenza impugnata e, per l'effetto, respinto il ricorso prodotto in primo grado dal *omissis*.

All'udienza calendarizzata per il giorno 2/10/2025, assente il difensore della parte appellata, il Collegio, constatata l'assenza di riscontri documentali dell'avvenuta notifica del dfu, reputava il contraddittorio non integro e, conseguentemente, differiva la trattazione all'udienza del 16/4/2026.

Con memoria del 15/3/2026, si costituivano gli eredi del *omissis*, deceduto in data 14/5/2024, avvalendosi del patrocinio del difensore già officiato dal dante

causa, contestando il merito dell'impugnazione.

In particolare, sostenevano che il divieto di valutare fatti sopravvenuti era applicabile solo per nuove infermità, non dedotte in sede amministrativa.

Nel caso di specie, invece, l'accertato aggravamento era l'esito della fisiologica e lenta progressione della patologia già riconosciuta, senza introduzione di nuove patologie o fatti radicalmente nuovi.

In questi casi, la decorrenza dell'aggravamento avrebbe potuto essere legittimamente fissata alla data in cui la progressione si era manifestata in modo obiettivo e documentato, anche se successiva alla domanda amministrativa, purché ricompresa nel perimetro della patologia originaria.

Aggiungevano, poi, che essendo la disciplina delle pensioni di guerra volta ad assicurare una tutela rafforzata dei soggetti colpiti dalle menomazioni, si imponeva una interpretazione evolutiva della normativa processuale in grado di garantire l'effettività del diritto.

Chiedevano, conseguentemente il rigetto dell'appello.

All'udienza del 16/4/2026, assente il difensore degli eredi della parte appellata, il rappresentante del MEF ribadiva le conclusioni rassegnate in atti, svolgendone i motivi.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prioritariamente, occorre chiarire che nessuna contestazione è stata formulata (né, per vero, sono ravvisabili anomalie rilevabili in via officiosa) in ordine al corretto innesco del giudizio di appello, promosso con atto notificato al difensore costituito in primo grado in data 18/8/2024, posteriormente al decesso della parte appellata (avvenuto il 14/5/2024).

In applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, costituisce fisiologica evenienza che il difensore della parte nelle more deceduta continui a rappresentare la parte medesima, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione nei suoi confronti.

Nel merito l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

Ad opinione del Ministero appellante il primo giudice avrebbe valutato circostanze sopravvenute rispetto alla situazione sanitaria cristallizzata al momento della domanda di pensione, in tal modo incorrendo nella violazione sia dell'art. 21, comma 1, disp. att. c.g.c., che espressamente esclude l'applicabilità dell'art. 149, disp. att., c.p.c., sia della regola di cui all'art. 153, lett. b, c.g.c. che prevede la necessaria pregiudiziale amministrativa su tutti gli sviluppi patologici in grado di modificare lo *status* del pensionato.

Invero, i giudizi pensionistici di guerra, al pari di tutti gli altri giudizi in materia pensionistica che si celebrano innanzi alla Corte dei conti sono insensibili, per espressa previsione normativa (art. 21 delle norme di attuazione del c.g.c.), alla regola di cui all'art. 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, secondo cui *«Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario»*.

Tale scelta è coerente con l'architettura del giudizio pensionistico affidato alla Corte dei conti, realizzata sul condizionante presupposto (già previsto dall'art.

71 del r.d. 1238/1933, e poi ribadito dall'art. 153, lett. b), c.g.c.) della previa valutazione delle domande oggetto di contenzioso da parte dell'amministrazione.

In sostanza, per ragioni di economia, secondo una esplicita scelta legislativa tutt'altro che irragionevole, il controllo della Corte dei conti sui ricorsi in materia pensionistica è condizionato all'intervenuta conclusione del pertinente *iter* istruttorio in sede amministrativa (o alla sua mancata conclusione nei termini di rito).

A differenza delle controversie in materia di invalidità pensionabile, per le quali al giudice è imposto di apprezzare anche il sopravvenuto deterioramento della situazione patologica, al giudice contabile è rimessa la valutazione dell'assetto per come metabolizzato dall'intervento dell'amministrazione cui l'istanza pensionistica è stata presentata.

Sennonché, nella vicenda in esame, il primo giudice non ha travalicato la preclusione, normativamente imposta, all'apprezzamento del deterioramento della situazione patologica non previamente valutata dall'amministrazione.

E ciò in quanto proprio lo stato di infermità evocato in sede di richiesta di migliore trattamento pensionistico è stato ritenuto aggravato.

Per effetto dell'amputazione della coscia dx al terzo medio, dell'intolleranza dell'ausilio protesico a causa dei dolori diffusi sul moncone, delle patologie artosiche patite, la deambulazione autonoma era divenuta impossibile. Tale quadro patologico, però, non è insorto dopo la domanda di aggravamento ma era già all'epoca conclamato.

L'anomalia, semmai, è che la decorrenza del miglior trattamento pensionistico è stata ancorata, anziché al primo giorno del mese successivo a quello di

presentazione della domanda amministrativa, alla data di una certificazione successiva che ricostruiva la compromessa situazione sanitaria del periziato.

Tale aspetto, però, non è stato censurato e, quindi è divenuto non sindacabile in questa sede.

Conclusivamente, l'appello è infondato non essendo ravvisabili le prospettate violazioni di legge.

Per ciò che attiene alle spese del grado, attese le peculiarità della vicenda e, in particolare, la particolare difficoltà di dare appropriato valore al menzionato certificato medico del 2022, appare equo disporne l'integrale compensazione fra le parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** ed iscritto al n. **61743** del registro di segreteria.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 aprile 2026.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Dott. Roberto Rizzi	**Dott. Enrico Torri**
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 12/06/2026

IL DIRIGENTE

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente